



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- VISTA** la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante *“Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”* e, in particolare, l'articolo 4;
- VISTA** la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante *“Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione”*;
- VISTA** la legge 29 dicembre 2006, n. 296, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”* e, in particolare, l'articolo 1, comma 605, lettera c), concernente la trasformazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, in graduatorie ad esaurimento e comma 630, concernente l'istituzione sperimentale di un servizio integrativo per bambini da 24 a 36 mesi di età, denominato *“sezioni primavera”*;
- VISTA** la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”* ed in particolare, l'articolo 1, comma 180 e comma 181, lettera e);
- VISTO** il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”*;
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante *“Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, con il quale è stato istituito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;
- VISTO** il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante *“Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;
- VISTO** il decreto del Ministero della pubblica istruzione del 13 giugno 2007, n. 131, concernente *“Regolamento recante norme per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999 n. 124”* e in particolare l'articolo 5, comma 3, concernente la costituzione per ciascun posto di insegnamento di una graduatoria distinta in tre fasce;
- VISTO** il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249, recante Regolamento concernente: *“Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416,*

della legge del 24 dicembre 2007, n. 244”;

- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 7 maggio 2014, recante “*Disposizioni inerenti le tabelle di valutazione dei titoli della II fascia e III fascia delle graduatorie di istituto, in applicazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, e successive modificazioni*”;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 3 giugno 2015, n. 326, recante “*Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l'attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente*”;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 1° giugno 2017, n. 374, concernente l'aggiornamento della II e della III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo, per il triennio scolastico 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020;
- CONSIDERATO** che l'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 65 del 2017 demanda ad un provvedimento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca la definizione delle modalità di riconoscimento del servizio prestato a partire dall'anno scolastico 2007/2008 nelle sezioni primavera di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- SENTITO** il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) reso nell'adunanza del 14 marzo 2018;
- RITENUTO** di non poter accogliere il parere del CSPI in merito all'attribuzione del punteggio specifico per il personale che abbia svolto servizio presso le sezioni primavera ai fini della valutazione in graduatoria, in quanto il servizio di cui trattasi è solo parzialmente affine a quello delle altre professionalità impegnate nella scuola dell'infanzia e primaria;
- RITENUTO** di potere accogliere le ulteriori richieste di modificazione al testo pervenute dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione nel citato parere;

DECRETA

Articolo 1 (Soggetti)

1. Ai fini dell'aggiornamento periodico del punteggio delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle graduatorie di circolo e d'istituto di II fascia per l'insegnamento nelle scuole dell'infanzia, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale del 13 giugno 2007, n. 131, è riconosciuto e valutato il servizio prestato, a partire dall'anno scolastico 2007/2008, nelle sezioni primavera di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di seguito denominate “sezioni primavera”, secondo le modalità di cui all'articolo 2 a coloro che sono in possesso del titolo di accesso all'insegnamento nella scuola dell'infanzia.

Articolo 2

(Modalità di riconoscimento del servizio)

1. A partire dall'anno scolastico 2007/2008, i servizi prestati nelle sezioni primavera autorizzate e attivate nelle scuole dell'infanzia, statali o paritarie, nei nidi d'infanzia, a gestione pubblica o privata, convenzionati ovvero autorizzati, sono valutati:

- a) come anno scolastico intero, se hanno avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio è stato prestato ininterrottamente dal primo febbraio al termine dell'attività educativa (30 giugno), con l'attribuzione di sei punti;
- b) per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni un punto, fino ad un massimo di sei punti per ciascun anno scolastico.

2. I servizi di cui al comma 1, complessivamente prestati in ciascun anno scolastico, si valutano una sola volta. Il punteggio complessivo, attribuibile per anno scolastico, non può eccedere i sei punti. I servizi prestati nelle sezioni primavera possono essere valutati come servizi non specifici ai fini dell'aggiornamento periodico del punteggio delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle graduatorie di circolo e d'istituto di II fascia per l'insegnamento nella scuola primaria, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale del 13 giugno 2007, n. 131.

3. Non sono valutati i servizi relativi a periodi lavorativi per i quali non risultano versati i contributi previdenziali secondo la normativa vigente.

4. Gli Uffici scolastici regionali verificano che, in costanza dello svolgimento del servizio riconosciuto, il soggetto gestore sia autorizzato all'attivazione delle sezioni primavera.

Articolo 3

(Disciplina transitoria)

1. In sede di prima applicazione del presente decreto, ovverosia esclusivamente in occasione del primo aggiornamento delle graduatorie di circolo e d'istituto di II fascia per l'insegnamento nelle scuole dell'infanzia e primaria finalizzato alla costituzione dell'elenco aggiuntivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale n. 326 del 3 giugno 2015, il servizio prestato, sino al 24 giugno 2017, nelle sezioni primavera dai soggetti di cui all'articolo 1, già inclusi nelle graduatorie di circolo e d'istituto di II fascia per l'insegnamento nelle scuole dell'infanzia e primaria, è riconosciuto e valutato ai sensi dell'articolo 2.

2. Sono fatti salvi i contratti di lavoro stipulati per l'anno scolastico 2017/2018 da coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e d'istituto di II fascia per l'insegnamento nelle scuole dell'infanzia e primaria di cui al comma 1.

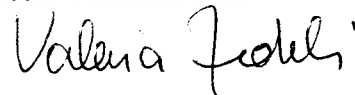
3. Il servizio di cui al comma 1 è riconosciuto e valutato anche a coloro che si inseriscono nell'elenco aggiuntivo ai sensi del decreto ministeriale n. 326 del 3 giugno 2015.

4. Il servizio prestato nelle sezioni primavera è riconosciuto nel rispetto del limite di cui alla Tabella A, nota n. 3, del decreto ministeriale n. 374 del 1° giugno 2017.

5. Il servizio prestato presso le sezioni primavera dai soggetti di cui all'articolo 1 è riconosciuto e valutato, secondo le modalità di cui all'articolo 2, in occasione del primo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il Ministro

Sen. Valeria Fedeli



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Descrizione dell'AOO: Ufficio del Gabinetto del MIUR

Ai sensi dell'articolo 22 del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale (D.lgs. n.82/2005 e s.m.i.), si attesta che il presente documento è copia informatica di documento originale analogico di 3 pagine, tenuto presso l'AOO

AOOUFGAB